

Legge regionale 18 maggio 2020 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

Art. 7

(Sospensione di efficacia dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), nel triennio 2020-2022 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2015.